

GIUSTIZIA
Codice antimafia, creditori più protetti

Tona ▶ pagina 36

Diritto penale. Aumentano gli strumenti a garanzia dei fornitori in buona fede

Nuovo codice antimafia, creditori più tutelati

Le imprese sequestrate possono rinegoziare e pagare i debiti

ACURADI

Giovanbattista Tona

■ Più certezze per i creditori delle imprese sequestrate alla mafia. È questo uno degli obiettivi della riforma del Codice antimafia che apre nuovi scenari di tutela per chi intrattiene rapporti commerciali in buona fede con persone fisiche e giuridiche colpite da misure di prevenzione patrimoniale.

Al di là delle controverse disposizioni che estendono la disciplina alle condotte di corruzione, il cuore della riforma del Codice antimafia (atto Camera 1039 e altri, approvata da Montecitorio a fine settembre) si concentra sulle norme che possono assicurare la continuità delle attività delle aziende sequestrate in grado di competere sul mercato nella legalità. Viene introdotta una procedura più trasparente per stabilire dopo il sequestro quali siano le aziende che possono proseguire la loro attività e quali debbano essere subito poste in liquidazione. Con la conseguente definizione dei rapporti con dipendenti, fornitori e creditori.

Tutto ruota attorno alla nuova formulazione dell'articolo 41 del Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) che, in caso di sequestro di aziende, impone all'amministratore giudiziario di depositare, oltre alla relazio-

ne particolareggiata sui beni, da mettere a disposizione delle parti entro 30 giorni dalla sua immissione in possesso, anche un'ulteriore relazione (da redigere entro tre mesi dalla nomina, prorogabili a sei) che contenga una dettagliata analisi sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Se l'amministratore formula una proposta di prosecuzione, deve allegare un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e una relazione di un professionista, abilitato secondo i requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (regio decreto 267/1942), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo.

Alla proposta inoltre l'amministratore deve allegare l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni e deve specificare quali crediti originano da rapporti pendenti al momento del sequestro, quali sono collegati a rapporti essenziali per la prosecuzione dell'attività e quali riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore deve elencare nominativamente anche le persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, distinguendo la natura dei rapporti di lavoro esistenti e segnalando quelli necessari alla prosecuzione.


La proposta deve essere esa-

minata dal tribunale in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'agenzia nazionale per i beni confiscati e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono.

Se la proposta viene approvata, il tribunale impartisce le direttive necessarie e, in base al nuovo articolo 54-bis, introdotto nel Codice antimafia, può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. Inoltre, per i crediti che nell'elenco allegato al programma risultano correlati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività, l'amministratore può essere autorizzato al pagamento anche parziale o rateale delle obbligazioni per prestazioni di beni o servizi, sorte prima del sequestro.

Si tratta di una innovazione assai rilevante.

La disciplina previgente "congelava" indifferentemente tutti i crediti sorti prima del sequestro e ne impediva il pagamento fino allo svolgimento del procedimento di verifica della



buona fede.

Ora l'amministratore ha il compito di individuare - in caso di prosecuzione dell'attività - i creditori "strategici" e valutare come abbattere la complessiva esposizione debitoria nei loro confronti impiegando gli utili derivanti dall'esercizio dell'impresa.

L'articolo 56 del Codice antimafia disciplina (come già prima della riforma) i rapporti ancora in corso di esecuzione e consente all'amministratore, previa autorizzazione del giudice delegato, di subentrare nel contratto in luogo dell'indagato. La nuova disciplina estende la possibilità a tutti i rapporti commerciali, quindi anche a quelli per i quali non vi sia un contratto di durata e in corso di esecuzione.

Per i crediti relativi a rapporti risolti dall'amministratore giudiziario o dallo stesso creditore, si deve seguire il procedimento di verifica della buona fede che ha inizio davanti al giudice delegato dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La riforma del Codice antimafia rivede le regole per la prosecuzione delle attività delle imprese sequestrate alla mafia e dà più chance ai creditori in buona fede di recuperare le somme. Si prevede infatti che l'amministratore giudiziario rediga una relazione che contenga una dettagliata analisi sulla possibilità di prosecuzione o

di ripresa dell'attività. Se propone la prosecuzione, l'amministratore deve anche indicare le modalità e i tempi e allegare una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma. Se la proposta viene approvata, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare i debiti e a pagarli

L'ESECUZIONE

Il nuovo Codice antimafia prevede che le procedure esecutive che sono in corso al momento del sequestro del bene restino sospese fino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Se si decide la confisca, la procedura esecutiva, già sospesa, si estingue. Se al contrario il bene viene dissequestrato, la procedura esecutiva deve essere riassunta

entro un anno. Se poi il sequestro riguarda beni oggetti di domande giudiziali già trascritte, relative al diritto di proprietà o diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il giudizio civile è sospeso fino al termine del procedimento di prevenzione e il terzo, parte del giudizio civile, interviene nel procedimento di prevenzione

IL FALLIMENTO

Se viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati al sequestro o alla confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Il nuovo Codice antimafia demanda al giudice delegato del procedimento di prevenzione la verifica della buona fede dei crediti (e degli altri diritti) relativi ai beni sequestrati o confiscati. Se il sequestro o la confisca vengono

revocati, il curatore fallimentare procede all'apprensione dei beni ed è il giudice delegato al fallimento a procedere alla verifica dei crediti. Se il sequestro avviene dopo la chiusura del fallimento, i crediti (e gli altri diritti) relativi ai beni sequestrati, già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice del procedimento di prevenzione

GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

Il tribunale, con il provvedimento con cui dispone il sequestro, nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario (o più di uno, se la gestione dei beni è particolarmente complessa). L'amministratore giudiziario va scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori

giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi. Se l'incarico ha per oggetto aziende, deve essere scelto tra gli iscritti nella sezione degli esperti in gestione aziendale. Può essere un dipendente di Invitalia Spa o dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati

MERCOLEDÌ



FOCUS DEL «SOLE» SULLA RIFORMA

L'approfondimento

Un Focus di 16 pagine tutto dedicato al nuovo Codice antimafia. Sarà in vendita mercoledì in allegato con il quotidiano a 0,50 euro in più e gratis in versione digitale per gli abbonati.